



Sede legale: via Venezia n.16 - 15100 Alessandria. Codice fiscale/Partita IVA: 01640560064.
Telefono: (0131) 206111. Telefax: (0131) 236227 (Affari Generali); (0131) 236433 (Economato).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N° 957

L'anno duemilaquattro il giorno TRENTUNO del mese di DICEMBRE in una sala degli Uffici Amministrativi dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" - via Venezia, 16 - 15100 Alessandria

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. PAOLO TOFANINI

ai sensi della D.G.R. n.139 -9219 del 28.04.2003

Acquisito il parere del - DIRETTORE AMMINISTRATIVO - dott. Gian Paolo CABELLA
- DIRETTORE SANITARIO - dott. Giancarlo FORNO

adotta la deliberazione all'oggetto indicato:

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO : APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO

DELIBERAZIONE N. 957

**OGGETTO: PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO : APPROVAZIONE
NUOVO REGOLAMENTO**

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta della S.O.C. Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane

Vista la deliberazione n. 1145 del 13 dicembre 1991 con la quale si approvava il Regolamento relativo ai "Permessi retribuiti per il diritto allo studio" ai sensi dell'art. 20 D.PR. 28.11.90 n° 384 e dell'art. 3 D.PR. 23.08.88 n° 395;

Rilevata la necessità di effettuare modifiche sostanziali al testo di tale Regolamento in base al disposto dell'art. 22 del CCNL del Comparto 20.06.2001 integrativo del CCNL 07.04.99 e degli ultimi CC CC. NN. LL. della Dirigenza Medica e S.P.T.A. che disapplicano per tali figure il sopra citato art. 20 D.PR. 28.11.90 n° 384;

Visto il nuovo testo di Regolamento predisposto dal competente Ufficio, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Sentite le Organizzazioni sindacali del Comparto durante la riunione del 22.12.04.

Acquisito il parere obbligatorio e favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per la parte di competenza;

DELIBERA

di approvare il nuovo testo di regolamento relativo ai "Permessi retribuiti per il diritto allo studio" ex art. 22 del CCNL del Comparto 20.06.2001 integrativo del CCNL 07.04.99.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Paolo TOFANINI



PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO (150 ORE)

REGOLAMENTO

Art. 1

(FINALITA')

Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi ai dipendenti aventi diritto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore annue individuali.

Tali permessi sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio, universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, nonché per sostenere i relativi esami.

Art. 2

(NUMERO ISTANZE ACCOGLIBILI)

Il numero dei dipendenti che può usufruire, nell'anno solare, dei predetti permessi, non deve superare il 3% del totale del personale in servizio a tempo indeterminato all'inizio di ogni anno, con arrotondamento alla unità superiore.

Per la determinazione di tale contingente viene preso a riferimento il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio dell'anno di competenza.

Art. 3

(EVENTUALI GRADUATORIE)

Qualora le istanze presentate superino la percentuale sopra indicata, si provvede a stilare una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
- b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e postuniversitari, la condizione di cui alla lettera a);
- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui sopra, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari, sulla base di un'adeguata ripartizione tra i dipendenti dei vari ruoli.

Qualora a seguito dell'applicazione dei sopra indicati criteri sussista ancora parità di condizioni, sono

ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

Art. 4

(CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE E OBBLIGO PER I BENEFICIARI)

Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione.

E' fatto obbligo ai beneficiari della concessione di presentare al termine del corso di studi, l'attestato di partecipazione allo stesso o altra idonea documentazione preventivamente concordata con l'Azienda (ad es. copia autentica libretto universitario) e l'attestato degli esami sostenuti, anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Art. 5

(MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE)

Le istanze di concessione dei permessi retribuiti per diritto allo studio, redatte in carta libera ed inviate in copia per conoscenza al Responsabile della Struttura di assegnazione, devono essere inoltrate all'Ufficio Protocollo corredate del certificato attestante l'iscrizione all'anno accademico o scolastico di riferimento.

Il termine per la presentazione delle domande di concessione dei permessi in argomento è fissato per ogni anno al 30 novembre fatti salvi i casi di istanze presentate da nuovi assunti o trasferiti da altra Azienda a partire dal 1° dicembre e all'iscrizione a corsi subordinata all'esito di pre-selezione.

Per l'individuazione della data di presentazione della domanda, farà fede il timbro dell'Ufficio protocollo.

Art. 6

(MODALITA' DI FRUIZIONE DEI PERMESSI)

L'autorizzazione a fruire dei permessi straordinari per diritto allo studio viene concessa attraverso formale atto deliberativo.

I beneficiari, al fine di fruire dei singoli permessi, devono inoltrare specifica richiesta, servendosi dell'apposito Modello, al Responsabile del Servizio di assegnazione al quale è demandata la concessione dei permessi necessari al dipendente, nel limite stabilito di 150 ore annue individuali.

Regione Piemonte
Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo"
Alessandria


Deliberazione del DIRETTORE GENERALE n° 957 del 31/12/2004 (ai sensi della D.G.R. N.139-9219 del 28.04.2003)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Ospedaliera "SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo" per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/01/2005

Alessandria, li 26 GEN. 2005

Il Funzionario Incaricato



-
- Esecutiva dal: 20/01/2005
-

Trasmessa:

- Al Presidente Collegio Sindacale in data: 10/01/2005
- Alla Giunta Regionale in data:
- Richiesta chiarimenti in data:
- Ricevuti chiarimenti in data: